



Le possibili forme societarie per gli avvocati

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

La possibilità di esercitare l'attività forense in forma societaria è stata introdotta per la prima volta dal Dlgs 96/2001 ma si tratta di un modello molto rigido. L'**unica forma ammessa è infatti la società in nome collettivo** (con esclusione di ogni possibilità di costituzione sotto forma di società di capitali) ed è vietata la multidisciplinarietà. In base al Dlgs 96/2001 i soci devono infatti possedere il titolo di avvocato: è quindi **esclusa la partecipazione di altre figure professionali**

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Le società tra professionisti hanno debuttato con la **legge di Stabilità 2012** (legge 183/2011, poi precisata dal Dm 34/2013), che ha previsto la possibilità per gli iscritti agli Ordini di costituire società di persone, società di capitali e cooperative. Si tratta di **società che possono essere multidisciplinari** e a cui possono partecipare anche gli avvocati. Non solo: alle Stp possono partecipare anche soci non professionisti, per prestazioni tecniche o perché investitori; occorre però che i soci professionisti detengano la maggioranza dei due terzi

SOCIETÀ TRA AVVOCATI

È stata la legge sulla concorrenza (la 124/2017) a consentire l'esercizio della professione forense tramite **società di persone, di capitali o cooperative** che vanno iscritte in una sezione speciale dell'Albo degli avvocati (è vietato partecipare con fiduciarie, trust o per interposta persona). Resta fermo il **principio della personalità della prestazione**. La responsabilità della società non esclude quella del professionista. La **legge di Bilancio 2018** ha infine previsto l'obbligo di inserire l'indicazione «società tra avvocati» nella denominazione sociale

STA CON SOCI DI CAPITALE

La legge sulla concorrenza ha anche aperto alla **partecipazione di soci di capitale** ponendo però due paletti: 1) almeno **due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto** deve essere posseduto da **avvocati o da avvocati e da professionisti iscritti ad altri Albi**, pena lo scioglimento della società; 2) l'organo di gestione deve essere composto solo da soci e i soci avvocati devono rappresentare la maggioranza. La carica di amministratore può essere rivestita dai soci professionisti o dai soci di capitale